



COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **29** Data: **08/06/2012**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2012

Il giorno **8 Giugno 2012**, alle ore **20.30**, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
PROF. GIORGIO FRASSINETI	S	VETRICINI LIVIO	S
BILLI FRANCESCO	S	VETRICINI GEOM. MATTIA	N
CIMATTI LORETTA	S	ZUCCHIATTI MARIE LINE	S
COROMANO MANUELE	N	CANALI ROBERTO	S
FUCCI ELISA	S	FERRINI ANGELA	S
LEONESSI FAUSTO	S	ROLLI PIER FRANCO	S
SPAGNOLI CARLO	S	TURCI GASTONE	N
VALLICELLI ANNA MARIA	S	VALLICELLI GIANCARLO	S
VENTURI CHIARA	S		

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale **DOTT.SSA SILVIA SANTATO**.

Vengono nominati scrutatori i signori: FUCCI ELISA, VENTURI CHIARA, VALLICELLI GIANCARLO. Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **PROF. GIORGIO FRASSINETI**, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28.09.98 n. 360 con il quale veniva data ai Comuni la possibilità di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97 come modificata dall'art. 1, comma 10, della legge n. 191/98;

Dato atto:

- che per l'esercizio 2000 l'addizionale comunale è stata istituita con propria deliberazione n.55 del 15/07/1999, nella misura dello 0,15%;
- con delibera C.C. n° 122 del 22/12/2000 è stata istituita l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2001, nella misura del 0,35%;
- con delibera C.C n° 109 del 20/12/2001 è stata confermata l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2002;
- con delibera C.C n° 106 del 20/12/2002 è stata confermata l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2003;
- con delibera C.C n° 103 del 22/12/2003 è stata confermata l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2004;
- con delibera C.C n° 94 del 20/12/2004 è stata confermata l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2005;
- con delibera C.C n° 84 del 19/12/2005 è stata confermata l'addizionale e l'aliquota IRPEF per l'anno 2006;
- con delibera C.C. del 20 del 28/03/2007 è stata approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale, nella misura dello 0,5%;
- con delibera C.C n° 5 del 18/02/2008 è stata confermata anche per il 2008 l'addizionale comunale, nella misura dello 0,5%;
- con delibera C.C n° 11 del 16/03/2009 è stata confermata anche per il 2009 l'addizionale comunale, nella misura dello 0,5%;
- con delibera C.C n. 20 del 31/03/2010 è stata confermata anche per il 2010 l'addizionale comunale, nella misura dello 0,5%;
- con delibera C.C n. 17 del 25/03/2011 è stata confermata anche per il 2011 l'addizionale comunale, nella misura dello 0,5%;

Rilevato che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosiddetto "salva Italia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, le stime elaborate dagli uffici hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse disponibili, in parte dovuto alla sostituzione dell'ICI con l'IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente riservata al Comune, ed, in parte, all'inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un ulteriore riduzione imposta dall'art. 28, comma 7;

Considerato che alle predette minori risorse rispetto al 2011 vanno aggiunti anche i costi sostenuti per "l'emergenza neve", tali somme possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse; il periodo di crisi generale impone, inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, cosicché l'obiettivo di quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere non scelta ma subita, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali;

Verificato che rispetto all'entità della riduzione anzidetta, la sola manovra sulle aliquote IMU, in ragione anche della ripresa a tassazione della cosiddetta prima casa, esente ICI, e dei maggiori moltiplicatori approvati dal Governo nazionale per il calcolo della base imponibile del nuovo tributo rispetto all'ICI, sarebbe risultata eccessivamente penalizzante;

Ritenuto pertanto, di agire sull'addizionale comunale all'IRPEF attraverso una manovra aggiuntiva, rispetto a quella della sola IMU, con deliberazione maggiormente rispondente ad un principio di più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 138/2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è disposto che "la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 4, D.L. 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di potenziamento delle procedure di accertamento che, nell'abrogare la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, L. 220/2010, ripristina, senza limitazioni, il potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali;

Ritenuto di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 0,1 punti percentuali, innalzando l'aliquota dallo 0,5% allo 0,6% a partire dal 2012;

Dato atto che :

- l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012 fissa al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001), ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", così come confermato anche dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n° 296 (Fin. 2007);
- l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998 nel quale è disposto che "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002...omissis";

- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato approvato con delibera del C.C n° 20 del 28/03/2007 ;
- all'art.4 del suddetto regolamento l'aliquota è fissata nella misura del 0,5 %;

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all'esame della I^a Commissione Consiliare che in data 4 giugno 2012, ha espresso il seguente parere:

- Cons. Venturi e Cons. Zucchiatti parere favorevole
- Cons. Vallicelli G. contrario

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espressa dal Ragioniere Capo;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "B";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 14
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n. 4 (Cons. Canali R., Ferrini A., Vallicelli G., Rolli .F.)
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di variare con decorrenza 1° gennaio 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF innalzando l'aliquota dallo 0,5% allo 0,6%;
- 2) di modificare l'art.4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, apportandovi le modifiche di seguito riportate:
L'articolo 4 "Aliquote" è sostituito dal seguente :
Articolo 4
Aliquote
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012 l'aliquota è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
- 4) di incaricare il Servizio Economico Finanziario all'invio della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art.4, comma quinquies, del D.L. n. 16/2012 convertito con Legge n. 44 del 26/04/2012 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 14
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n. 4 (Cons. Canali R., Ferrini A., Vallicelli G., Rolli .F.)
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **26/06/2012;**

Predappio, Li 26/06/2012

L'Istruttore Amministrativo Delegato
F.to MINGOZZI ELENA

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Predappio, Li 26/06/2012

L'Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Predappio, li 26/06/2012

L'Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA